

Rubrica: Pianificazione del territorio

Sottorubrica: Procedura di introduzione nel registro fondiario

Data di pubblicazione: KABTI 30.04.2021

Numero di pubblicazione: RP-TI30-0000000003

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino

Ufficio del registro fondiario federale

Viale Stefano Franscini 9

6500 Bellinzona

Catasto del Comune Bellinzona, Bellinzona sezione di Gorduno (zona monti)

L'introduzione del catasto federale è stata ordinata per il Comune politico di Bellinzona, Bellinzona sezione di Gorduno (zona monti)

Data della decisione: 29.04.2021

Organo decisionale: Ufficio del registro fondiario federale

Indicazioni giuridiche complementari:

visto l'articolo 23 della legge sul registro fondiario (LRF) del 2 febbraio 1998 che prevede l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nei Comuni che dispongono di una misurazione ufficiale;

richiamati: l'art. 36 della citata legge, gli art. 91 e seguenti del relativo regolamento del 1.04.1998, nonché la decisione del 15 marzo 2021 (FU TI30-2/16.03.2021) inerente l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nel Comune di Bellinzona sezione di Gorduno (zona monti),

risolve:

1. La procedura di verifica, notifica e di epurazione dei diritti reali limitati ai fini dell'intavolazione dei fondi (art. 942 e seguenti CCS) e l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nel Comune di Bellinzona sezione di Gorduno (zona monti) avrà inizio a contare dal 3 maggio al 2 giugno 2021, compresi.
2. La presente risoluzione ha effetto di bando giusta gli art. 43 cpv. 2 Titolo finale CCS e 36 della LRF.
3. L'Ufficio del registro fondiario federale trasmetterà ai titolari dei diritti reali e dei diritti reali limitati un formulario di notifica, già compilato, relativo ad ogni fondo intavolato.
4. Nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali concernenti l'emergenza epidemiologica, gli atti potranno essere consultati presso la sede dell'Ufficio del registro fondiario federale, viale Stefano Franscini 9, stabile Trainoni, Bellinzona, previo appuntamento telefonico al numero 091/814.32.78.

Le contestazioni circa l'esattezza del contenuto dei formulari dei diritti reali limitati devono essere, di regola, formulate presso l'Ufficio del registro fondiario federale o comunque presentate per iscritto, entro il termine del bando.

In assenza di specifiche contestazioni, le risultanze del bando si hanno per accettate (art. 94 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario-RLRF).

Chiunque, pur non essendo proprietario, vantasse dei diritti preesistenti all'entrata in vigore del CCS (1.01.1912) da far valere sui fondi di proprietà altrui é diffidato a volerli notificare, entro i termini fissati dal bando, presso l'Ufficio del registro fondiario federale, pena la loro perenzione a norma dell'art. 37 della LRF.

Il Municipio di Bellinzona e dei Comuni confinanti ne cureranno l'affissione agli albi comunali; la stessa sarà inoltre comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio del registro fondiario federale.

Termine: 1 mese

Scadenza del termine: 02.06.2021

Punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino
Ufficio del registro fondiario federale
Viale Stefano Franscini 9
6500 Bellinzona